

Pubblicato il 05/07/2017
N. 07862/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03490/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3490 del 2017, proposto da:

R. A. e W. M., rappresentati e difesi dall'avv. Paola Frascchetti, con domicilio ex art. 25 c.pr.amm. presso la Segreteria del TAR del Lazio in Roma, via Flaminia n. 189;
contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Camarda, con domicilio eletto presso il difensore nella sede dell'Avvocatura dell'Ente in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

nei confronti di

Condominio X. del X., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosa Patrizia Santoro e Alfredo Ferraldeschi, con domicilio eletto presso lo studio Rosa Patrizia Santoro in Roma, via Antonio Baiamonti n.10;

per l'annullamento

- del provvedimento di "accertamento di conformità ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, lett. B della L.R. 15/08", prot. X. del 19 ottobre 2016, reso noto ai ricorrenti a seguito di accesso agli atti esercitato il giorno 12 gennaio 2017, come da verbale prot. n. X. del 16 gennaio 2017;
- di ogni altro atto preordinato o connesso, ivi compresa la proposta contenuta nel "Verbale del gruppo di lavoro", prot. X. del 19 ottobre 2016;
- di ogni eventuale, ulteriore atto consequenziale o comunque successivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e Condominio X. del X.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 20 marzo 2017, i ricorrenti impugnano il provvedimento in data 19 ottobre 2016 di Roma Capitale "di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2 lett. B, della L.R. 15/08 D.I.A. prot. n. X. del 23.12.2015 per lavori eseguiti in Condominio X. X.", inerente "l'installazione di una canna fumaria presso l'immobile" sito in Roma nella X. indicata, chiedendone l'annullamento;

- a tali fini i ricorrenti - dopo aver rappresentato che, in relazione a tale intervento, erano già stati adottati da Roma Capitale un provvedimento di demolizione con d.d. n. 1626 del 13.10.2014, oggetto di gravame da parte del Condominio controinteressato, respinto con sentenza di questo Tribunale n. 7503 del 2015, e, ancora, un provvedimento di diniego opposto ad una scia in sanatoria (cfr. d.d. n. 1314 dell'1 luglio 2015), cui faceva seguito in data 6 luglio 2015 un provvedimento di demolizione d'ufficio, e di aver acquisito conoscenza del provvedimento in questa sede impugnato, adottato in esito ad istanza di riesame della "DIA in sanatoria" inoltrata in data 1 dicembre 2015, esclusivamente a seguito di richiesta di accesso agli atti "infine concessa in data 12 gennaio 2017", e, in aggiunta, dato conto che, in riscontro ad apposita sollecitazione da parte dei predetti, la ASL n. 3, con nota in data 21 febbraio 2017, ha espressamente invitato l'Amministrazione comunale a valutare l'adeguatezza delle caratteristiche della canna fumaria, senza ricezione di ulteriori comunicazioni - denunciano i vizi di eccesso di potere e violazione di legge sotto svariati profili, adducendo, tra l'altro, il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione in ragione della circostanza che l'Amministrazione avrebbe operato basandosi essenzialmente sull'autorizzazione paesaggistica in sanatoria rilasciata al Condominio e, pertanto, astenendosi dall'espletare un compiuto esame in ordine al rispetto dell'art. 64 del Regolamento Comunale di Igiene, in linea, peraltro, a quanto rilevato dall'ASL, e, ancora, circa l'effettiva osservanza di una serie di ulteriori prescrizioni, specificamente indicate, poste a presidio dell'installazione delle canne fumarie;

- con atto depositato in data 27 aprile 2017 si è costituita Roma Capitale, la quale - nel prosieguo e precipuamente in data 25 maggio 2017 - ha prodotto documenti;

- con atto depositato in data 29 maggio 2017 si è, altresì, costituito il Condominio controinteressato, il quale ha, nel contempo, eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e difetto di interesse e per tardività e, ancora, confutato le censure formulate;

- alla camera di consiglio del 31 maggio 2017, nel corso della quale il difensore dei ricorrenti ha eccepito la tardività del deposito dello scritto difensivo e dei documenti da parte del Condominio, il ricorso - previa verifica della completezza dell'istruttoria e del contraddittorio nonché sentite sul punto le parti, ai sensi dell'art. 60 c.p.r.amm. - è stato trattenuto in decisione;

Rilevato che, in termini generali, il ricorso deve essere dichiarato ammissibile e ricevibile, tenuto che:

- risulta adeguatamente comprovato dai ricorrenti, anche mediante produzione fotografica, l'assoluta idoneità del provvedimento gravato a determinare un peggioramento delle condizioni di vita degli stessi;

- in base alla documentazione prodotta agli atti non sono, peraltro, riscontrabili validi elementi, atti a dimostrare l'avvenuta piena conoscenza da parte dei ricorrenti del provvedimento gravato in epoca antecedente al 12 gennaio 2017 (in verità nella nota di Roma Capitale prot. n. X. del 16 gennaio 2017 è dato leggere "in data 12.1.2016" ma si tratta di un chiaro errore materiale, tenuto, peraltro, conto che, nell'elencazione dei documenti di cui è stato consentito l'accesso in virtù della nota in argomento, figurano numerosi atti risalenti a un'epoca successiva a tale data);

Rilevato che, per quanto attiene al merito, i ricorrenti denunciano l'illegittimità del provvedimento gravato, lamentando, tra l'altro, il difetto di istruttoria e l'illogicità della motivazione;

Ritenuto che tale censure siano fondate sulla base dei seguenti rilievi:

- soprassedendo sulla disciplina che regola a livello civilistico le canne fumarie, specie sotto il profilo delle "distanze", ma anche sui diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza amministrativa in relazione al titolo abilitativo edilizio necessario al fine del posizionamento delle stesse, spesso riconnessi alla differente rilevanza attribuita all'incidenza delle opere, tra l'altro, sui prospetti dei fabbricati, è doveroso ricordare che, secondo l'articolo 64 del Regolamento di Igiene del Comune di Roma, approvato con deliberazione n.7.395 del 12.11.1932 e succ. modifiche e integrazioni, "Nella città e nei centri abitati i fumaioli dovranno essere elevati al di sopra del fabbricato e, ove questo sia più basso di quelli contigui, prolungati sino ad una altezza sufficiente per evitare danno o incomodo ai vicini";

- come già affermato dal giudice amministrativo (cfr., in particolare, C.d.S., n. 5474 del 2011), “risulta evidente che la ratio di tale norma sia quella di evitare che le canne fumarie provochino immissioni nocive o comunque disturbo a terzi e pertanto”, tanto che “laddove,....., per la peculiare configurazione architettonica a scaloni, lo stabile abbia due o più piani di copertura di diverso livello, le canne fumarie debbono innalzarsi oltre l’ultimo piano al fine di evitare immissioni nocive a terzi”;

- l’art. 5 del D.P.R. n. 412 del 1993, così come modificato dall’art. 17 bis del D.L 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella legge n. 90 del 2013, prescrive, poi, che “9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente” (seppure ammettendo, nel prosieguo e, precipuamente, al comma 9 bis, deroghe in relazione a precisi e ben individuati casi, in presenza, peraltro, di specifiche condizioni);

- tutto ciò detto, non può che prendersi atto che:

a) nel caso in esame, lo sbocco dei fumi provocati dalla caldaia condominiale fuoriescono ad una quota nettamente inferiore ai livelli in precedenza indicati (ossia, a soli 2,5 metri dal livello stradale, rispetto a palazzine di “quattro piani, oltre attico e superattico”), determinando quindi la concreta possibilità di immissioni nocive nell’abitazione dei ricorrenti;

b) a fronte di tale constatazione, non è dato riscontrare che Roma Capitale abbia proceduto ad una specifica istruttoria in ordine alle peculiarità che connotano l’intervento realizzato, procedendo - in particolare - ad una concreta ed esaustiva valutazione dell’effettiva osservanza da parte del Condominio delle prescrizioni di cui sopra e, dunque, alla successiva rappresentazione delle risultanze di quest’ultima nel corpo del provvedimento gravato;

Ritenuto che tanto sia sufficiente per l’accoglimento del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi di diritto formulati;

Ritenuto, peraltro, che le spese seguano la soccombenza e debbano essere liquidate a favore dei ricorrenti in € 1.500,00, oltre agli accessori di legge, con obbligo di corresponsione a carico di Roma Capitale. Le compensa tra le altre parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3490/2017, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Le compensa tra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 con l’intervento dei Magistrati:

Elena Stanizzi,	Presidente
Antonella Mangia,	Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi,	Consigliere

L’ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO